

# Nullità degli atti

SOMMARIO: 1. Teoria generale dell'invalidità e concetto di nullità tra vizio e sanzione. – 2. Principio di tassatività e divieto di analogia. – 3. I criteri di individuazione della nullità tra fattispecie generali e speciali. – 4. Il trattamento sanzionatorio del vizio: nullità assolute, intermedie e relative. – 5. La legittimazione alla eccezione e deduzione. Doveri deontologici di osservanza dei termini e di allegazione della prova della violazione. – 6. Rilevazione, declaratoria e valutazione di offensività in concreto della violazione. Gli effetti della declaratoria. – 7. Le cause di sanatoria. – 8. I rimedi.

## 1. - *Teoria generale dell'invalidità e concetto di nullità tra vizio e sanzione.*

Inquadrata nelle fattispecie di patologia dell'atto processuale, la nullità non si sottrae, ai fini della sua definizione, ai concetti su cui è costruita la teoria dell'invalidità, al cui fondamento si pone il vizio quale violazione di una norma processuale che rende difforme l'atto rispetto al modello legale di riferimento<sup>1</sup>. Anche la nullità, come altre ipotesi di invalidità, esige la sanzione a completamento della fattispecie, così da separare il vizio, che rappresenta l'aspetto intrinseco della invalidità, dalla sanzione che ne costituisce il profilo estrinseco o effettuale<sup>2</sup>. In questo senso si può dire che il vizio a base della nullità - a differenza di altre anomalie desumibili interpretativamente dal sistema quali l'inesistenza e l'abnormità - è privo di autonomia a segnare i propri effetti ovvero i limiti di efficacia dell'atto, dovendo necessariamente essere integrato dalla sanzione che rappresenta la misura della inefficacia dell'atto, momentanea o definitiva, e che condiziona lo svilupparsi degli effetti del vizio, oltre a misurare il trattamento di quest'ultimo. La insufficienza della imperfezione a segnare il profilo effettuale della violazione che vi è sottesa, è compensata quindi dalla sanzione che localizza la disfunzione segnalata dal vizio e ne appresta il regime<sup>3</sup>.

La separatezza tra vizio e sanzione viene del resto a delineare la distinzione tra imperfezione e inefficacia, posto che l'atto nullo per la mancanza di conformità allo schema normativo non necessariamente integra un atto inefficace. Come costantemente sottolineato dalla dottrina, per il principio di conservazione degli atti imperfetti si riconosce all'atto

---

<sup>1</sup> G. Conso, *IL concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 92.

<sup>2</sup> V., volendo, N. Galantini, voce *Vizi degli atti processuali penali*, in *Digesto disc. pen.*, vol. XV, Torino, 1999, p. 344.

<sup>3</sup> Per il dibattito sul punto, A. Galati, voce *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1978, p. 909.

viziato una efficacia corrispondente all'atto perfetto<sup>4</sup>, fintanto che i precari effetti dell'atto non vengano caducati *ex tunc* a seguito della declaratoria del vizio o, al contrario, cristallizzati a seguito di «un ulteriore fatto giuridico, sostitutivo di quello mancante o viziato, cui vengono ricollegati i medesimi effetti dell'atto valido»<sup>5</sup>.

## 2. Principio di tassatività e divieto di analogia.

La disciplina delle nullità processuali presente nel codice di rito vigente (artt. 177-186 c.p.p.) è sostanzialmente adesiva alle norme di cui al testo abrogato sia sul piano dei contenuti, se mai meglio specificati, che con riguardo al profilo della gradualità degli effetti sanzionatori rispetto alla gravità del vizio.

Il principio di tassatività - solitamente applicato alle specie codificate di invalidità - viene ribadito nella formula per cui «l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge» (art. 177 c.p.p.). Il che mira a sottolineare la valenza della garanzia apprestata ai fini della tutela di principi, tra cui quello di uguaglianza, attraverso il rinvio non più o soltanto al "rispetto delle forme" di cui alla formula previgente (art. 184 c.p.p. 1930), ma al contenuto degli atti, anche se si riteneva che già il testo abrogato, pur a fronte di una distinzione tra nullità formali e sostanziali, fosse da interpretare in senso sostanziale<sup>6</sup>.

Se il principio di cui all'art. 177 c.p.p. segna il perimetro delle nullità a numero chiuso, la più pregnante conseguenza riconosciuta alla disposizione è ravvisata nel divieto di analogia<sup>7</sup> che preclude l'applicazione *ultra moenia* delle specifiche ipotesi di nullità a fattispecie diverse, se pure connotate da una *ratio* omologa. Inoltre, la tassatività delle previsioni impone di prescindere dalla verifica di un pratico pregiudizio all'interesse processuale protetto<sup>8</sup>, così da escludere in via di principio

---

<sup>4</sup> T. Rafaraci, voce *Nullità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. II Aggiornamento, Milano, 1999, p. 597.

<sup>5</sup> C. Peyron, voce *Invalidità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, p. 614. V., inoltre, A. Galati, voce *Nullità*, cit., p. 909.

<sup>6</sup> C. Mancinelli, voce *Nullità degli atti processuali penali*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 488. Circa l'interpretazione dell'art. 184 c.p.p., P. Moscarini, *Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano*, Milano, 1988, p. 89. V., inoltre G. Conso, *I fatti giuridici processuali penali*, Milano, 1955, p. 111.

<sup>7</sup> O. Dominioni, Sub *art. 177*, in E. Amodio e O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 1989, p. 257.

<sup>8</sup> G. Magliocca, *Le nullità*, in Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. 1, t. II, (a cura di G. Dean), *Gli atti*, Torino, 2008, p. 363.

valutazioni discrezionali sganciate dagli ambiti operativi disegnati dal legislatore<sup>9</sup>, anche se una tendenza giurisprudenziale recente sembra prospettare un approccio più flessibile (v. *infra*, § 6).

Alla tassatività si rinvia poi per stabilire la irrilevanza dei vizi della volontà<sup>10</sup> - salvo ritenere inesistente l'atto in caso di difetto assoluto di volontà<sup>11</sup> - e degli errori di giudizio<sup>12</sup>, che in quanto vizi del procedimento decisorio, si sottraggono al regime delle nullità.

Tassatività non significa peraltro che il vizio debba inerire ad atti dello stesso tipo, connotati soggettivamente o oggettivamente: la nullità può colpire sia i provvedimenti del giudice (art. 125, comma 3 c.p.p.; art. 546, comma 3, c.p.p.; art. 292, commi 2 e 2-ter c.p.p.)<sup>13</sup>, sia atti di parte (art. 416, comma 1, c.p.p.), sia atti probatori (art. 213, comma 3, c.p.p.)<sup>14</sup>. Il che a sua volta non significa che un atto per il quale è previsto un determinato vizio non possa essere colpito da un vizio diverso: così è per i provvedimenti giudiziali, che possono essere, oltre che nulli, abnormi o anche inesistenti, o per gli atti di parte, passibili di inammissibilità, o per le prove, assoggettabili alla inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.<sup>15</sup>

### 3. I criteri di individuazione della nullità tra fattispecie generali e speciali.

---

<sup>9</sup> Sul tema, A. Presutti, *Legalità e discrezionalità nella disciplina delle nullità processuali penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, p. 1210.

<sup>10</sup> T. Rafaraci, *op. cit.*, p. 600.

<sup>11</sup> O. Dominioni, *Sub art. 177*, cit., p. 260.

<sup>12</sup> Per la distinzione tra *vitia in procedendo* e *errores in iudicando*, F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 1995, p. 1013 secondo cui «le due qualifiche evocano categorie diverse: rispetto a una, il processo è rito, ossia forma, tempo, ordine; nel secondo è funzione logica».

<sup>13</sup> Per la distinzione tra «errori che toccano la forma esterna ed errori che rendono ingiusta la sentenza», G. Conso, *Il concetto e le specie*, cit. p. 90, nota 60. Sui vizi della sentenza, formali se relativi ad una carenza grafica della motivazione o sostanziali, se riguardanti l'errore nel ragionamento giudiziale, E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXVII, Milano, 1977, p. 183. In giurisprudenza, per la nullità ex art. 125 comma 3 c.p.p. in relazione a motivazione apparente, Cass., Sez. V, 19.5.2010, n. 24862, in *CED Cass.*, n. 247682, e, con riguardo ad apparato motivazionale o basato su affermazioni apodittiche, Cass., Sez. III, 15.7.2010, n. 33753, *ivi*, n. 249148.

<sup>14</sup> Sulla nullità come specie di invalidità applicata alle violazioni sul *quomodo* delle operazioni probatorie, v., volendo, N. Galantini, *Inutilizzabilità e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 168.

<sup>15</sup> Per il rapporto tra prova nulla e prova inutilizzabile, v., volendo, N. Galantini, *L'inutilizzabilità della prova*, Padova, 1992, *passim*.

Come costantemente si è ritenuto, non contrasta con il principio di tassatività la tecnica normativa di individuazione delle fattispecie di nullità che utilizza una norma di *genus* in funzione di referente per i casi di violazione di norme processuali che non contengano una espressa previsione sanzionatoria. Da qui la distinzione tra nullità di ordine generale e nullità speciali. Mentre queste ultime consentono l'individuazione immediata dell'invalidità<sup>16</sup>, le prime assicurano la copertura dal rischio di vuoti di tutela per fattispecie non espressamente protette, obbligando però l'interprete ad una operazione ricognitiva, tale da ricondurre la violazione ad una delle categorie generali racchiuse nel catalogo disegnato dall'art. 178 c.p.p. per il quale «è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante»<sup>17</sup>.

a. *Le nullità generali relative al giudice.*

Va escluso in primo luogo, sotto il profilo della capacità, che a generare la nullità sia la violazione delle «disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici». In questo senso è formulata la previsione dell'art. 33, comma 2, c.p.p., della cui legittimità si è peraltro dubitato in relazione al principio del giudice naturale preconstituito per legge<sup>18</sup>.

Inoltre, un ulteriore limite al prodursi del vizio è desumibile dall'art. 33 comma 3 c.p.p. per il quale «non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico»: l'eventuale inosservanza va pertanto «rilevata o eccepita, a pena di decadenza» entro i precisi termini fissati dall'art. 33 *quinquies* c.p.p., pur non determinandosi alcuna «invalidità

---

<sup>16</sup> Per una rassegna delle norme contenenti espresse previsioni di nullità, R. Bricchetti, *Il sistema delle nullità degli atti*, in *Dir. pen. e proc.*, 2010, pp. 1401-1402.

<sup>17</sup> P. Corvi, Sub *art. 178*, in A. Giarda e G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. I, 2010, p. 1186.

<sup>18</sup> O. Dominioni, Sub *art. 33*, in *Commentario*, cit., p. 219. Per un diverso approccio, Cass., Sez. VI, 15.10.1998, in *CED Cass.*, n. 213565. Quanto alla questione relativa alla violazione delle disposizioni tabellari, v. C. Iasevoli, *La violazione tabellare e l'azionabilità del diritto al giudice naturale*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2224.

degli atti del procedimento, né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite» (art. 33 *nonies* c.p.p.).

Il requisito della capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. *a*), c.p.p. viene ad essere quindi tutelato sul piano della sussistenza dei requisiti per assumere la qualità e della idoneità all'esercizio della funzione giurisdizionale, che comporta la immissione nell'esercizio delle funzioni (capacità generica) e la regolare costituzione del giudice nel singolo processo (capacità specifica). Si sono pertanto ritenuti esclusi dal quadro della incapacità, pur se posti a tutela del principio di imparzialità, i casi di incompatibilità<sup>19</sup>, mentre in giurisprudenza si è stabilita come causa di nullità l'«incompetenza funzionale che comporta la violazione delle regole di ripartizione delle attribuzioni del giudice»<sup>20</sup>.

b. *Le nullità generali relative alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione e la sua partecipazione agli atti del procedimento.*

Nella previsione dell'art. 178 lett. *b*) c.p.p. rientrano i casi di omessa azione ovvero di violazione del principio *ne procedat iudex ex officio* e i casi di irrituale esercizio dell'azione penale, mentre vi è dubbio se rientri nella previsione la scelta di un giudizio speciale di cui non ricorrono i requisiti<sup>21</sup>, anche se si dovrebbe escludere dalla nullità l'errore nella scelta del rito che incide sul tipo di procedimento (art. 550, comma 3, c.p.p.)<sup>22</sup>. Si riconducono poi alla disposizione, con vari distinguo, le ipotesi di mancanza di iniziativa in relazione alle modifiche della imputazione originaria<sup>23</sup>.

La tematica dei vizi dell'azione ha suscitato il dibattito dottrinale in merito alla individuazione della specie stessa di invalidità che ne consegue, a seconda che si guardi alla mancanza dei requisiti di forma o dei presupposti, fino a prospettare l'improcedibilità come vizio-sanzione<sup>24</sup>. La questione, evidenziata nel caso di esercizio dell'azione in assenza della autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), non trova a tutt'oggi soluzioni uniformi se è vero che, alla risposta della giurisprudenza

---

<sup>19</sup> T. Rafaraci, *op. cit.*, p. 604.

<sup>20</sup> Cass., Sez. I, 28.4.2010, n. 18734, in *CED Cass*, n. 247455; Cass., Sez. IV, 3.11.2010, n. 41073, *ivi*, n. 248773.

<sup>21</sup> Sui vizi della imputazione, C. Iasevoli, *Le nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008, p. 125 e ss.

<sup>22</sup> Cass., Sez. IV, 22.5.2009, n. 36881, in *CED Cass.*, n. 244983.V., tuttavia, Cass., Sez. I, 10.2.2010, n. 8227, *ivi*, n. 246249.

<sup>23</sup> T. Rafaraci, *op. cit.*, p. 605.

<sup>24</sup> Per le diverse posizioni in dottrina, N. Galantini, voce *Vizi*, cit., p. 348.

in punto di improcedibilità<sup>25</sup>, si fa talvolta rinvio pur affermando che è nulla l'azione esercitata in mancanza di una condizione del procedere<sup>26</sup>. Quanto alla partecipazione del pubblico ministero agli atti del procedimento, viene riferita genericamente sia alle ipotesi di partecipazione necessaria che facoltativa e, su un piano più specifico, ai casi in cui vi sia inosservanza del principio della domanda cautelare<sup>27</sup>.

c. *Nullità concernenti l'imputato, le altre parti private, l'offeso e il querelante.*

Si tratta dei vizi che riguardano la partecipazione personale, al processo e al procedimento, al fine dell'esercizio di diritti e facoltà, nella logica della estensione delle garanzie anche a soggetti e parti diversi dall'imputato e dall'indagato. Il profilo della assistenza si immedesima nel fine di assicurare la difesa tecnica, sia necessaria che facoltativa. Quanto alla rappresentanza, la disposizione evoca i casi di necessaria presenza di procuratore speciale per le parti private diverse dall'imputato e le ipotesi di procura speciale per gli atti riservati all'imputato, nonché i casi di rappresentanza *ex lege* affidata al difensore.

Offeso e querelante, cui vanno equiparati enti e associazione a tutela di interessi diffusi, ricevono tutela sotto il profilo della partecipazione cui si ritiene facciano capo le disposizioni sulla *vocatio in iudicium*, sulla obbligatorietà degli avvisi e sui requisiti dell'atto da notificare<sup>28</sup>.

4. *Il trattamento sanzionatorio del vizio: nullità assolute, intermedie e relative.*

Ricondotta la violazione a una delle categorie generali oppure rinvenuta una specifica previsione di nullità, ne va identificato il regime processuale sul piano della rilevabilità e della legittimazione, degli effetti e delle eventuali sanatorie.

Il codice costruisce un sistema di graduale gravità nel trattamento del vizio, così da distinguere nullità assolute, intermedie e relative<sup>29</sup>, separate

---

<sup>25</sup> Cass., Sez. I, 4.3.2010, n. 16306, in *CED Cass.*, n. 246668.

<sup>26</sup> Per l'affermazione della improcedibilità in relazione all'art. 414 c.p.p., Cass., Sez. Un., 24.6.2010, n. 33885, in *CED Cass.*, n. 246205, anche se il procedimento riguardava una vicenda sottoposta al rito previgente in relazione al quale si è negato che il provvedimento di archiviazione avesse efficacia preclusiva.

<sup>27</sup> G. Magliocca, *op. cit.*, p. 375.

<sup>28</sup> V., per la giurisprudenza, P.P. Paulesu, Sub art. 178, in G. Conso-V. Grevi (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano, 2011, p. 480.

<sup>29</sup> Per la ricostruzione storico-normativa del regime delle nullità, E. Dezza «Justice n'est proprement autre chose que formalité» *La «selva delle*

da una precisa disciplina differenziata<sup>30</sup>. Il meccanismo di correlazione del vizio al suo regime avviene attraverso una operazione che perimetra all'interno delle nullità generali alcune soltanto delle fattispecie, alle quali attribuisce la qualità di nullità assolute (art. 179 c.p.p.), mentre le ipotesi per così dire residue, ma pur sempre catalogabili nei referenti generali, vengono ricondotte ad un regime più flessibile nel quale si ricompongono le nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.).

Al primo gruppo - su cui grava la insanabilità e la rilevabilità *ex officio* in ogni stato e grado del procedimento (art. 179, comma 1, c.p.p.) - appartengono le nullità concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario a comporre i collegi giudicanti [artt. 179-178, lett. a), c.p.p.], le nullità riguardanti la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [artt. 179-178, lett. b), c.p.p.] e le nullità derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dalla assenza del difensore nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza [artt. 179-178, lett. c), c.p.p.]<sup>31</sup>.

Le ipotesi restanti, riconducibili a violazioni inerenti la partecipazione del pubblico ministero agli atti del procedimento o l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle parti private, nonché l'omessa citazione in giudizio dell'offeso e del querelante, si assoggettano al regime intermedio connotato dalla sanabilità, dalla rilevabilità anche d'ufficio e dai tempi di rilevabilità scanditi dalle fasi del procedimento o del processo secondo le prescrizioni dell'art. 180 c.p.p. e dell'art. 182, comma 3, c.p.p.<sup>32</sup>.

Il codice contempla infine una terza categoria di nullità, relativa - sottoposta a un trattamento ulteriormente graduato anche sui tempi di deduzione (art. 181 c.p.p.; art. 182, comma 3, c.p.p.) - che solitamente viene riconosciuta nelle fattispecie di nullità speciale, così da poter sembrare che le nullità speciali siano tutte relative. In realtà, - a parte l'esistenza di alcuni ben definiti casi di nullità speciale assoluta (art. 525, comma 2, c.p.p.)<sup>33</sup> - anche per le nullità speciali va verificato che, oltre a non essere assolute, esse non siano riconducibili a una delle tre classi

---

*nullità» dal codice Romagnosi al codice Rocco*, in L. Garlati (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010, p.168 ss.

<sup>30</sup> Galati, voce *Nullità*, cit. p. 914.

<sup>31</sup> Per i casi di nullità assoluta, P.P. Paulesu, Sub *art. 179*, in G. Conso-V. Grevi (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Milano, 2011, p. 490.

<sup>32</sup> Esempi di nullità intermedia in P.P. Paulesu, Sub *art. 180*, in op. cit., p. 492 ss.

<sup>33</sup> In relazione all'art. 525, comma 2, c.p.p.: Corte cost., 7.6.2010, n. 205, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3821.

generali dell'art. 178 c.p.p.<sup>34</sup>. Numerosi sono infatti i casi di nullità speciale a regime intermedio individuati dalla giurisprudenza<sup>35</sup>. Inoltre per alcuni casi di nullità speciale, frutto di innesti di nuove disposizioni la cui osservanza è stabilita, nel dato testuale, «a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio» [art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.; art. 292, comma 2, c.p.p.], se ne è rilevato l'ibridismo<sup>36</sup> o se ne è prospettata la natura di *quartum genus*<sup>37</sup>, distinto per i caratteri misti del trattamento.

Non sempre peraltro le distinzioni menzionate si profilano in maniera netta. Per il caso ad esempio di nullità riguardanti taluni atti di impulso del pubblico ministero, la nullità assoluta che dovrebbe a rigore derivare dalla violazione degli artt. 178, lett a), e 179 c.p.p., sfuma in una nullità a regime intermedio. Ne sono esempio i casi di richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini o dall' invito a comparire per rendere l'interrogatorio richiesto (art. 416, comma 1, c.p.p.)<sup>38</sup>, dove il vizio si ricompone nella tutela del diritto di difesa assistito dall'art. 178, lett. c), c.p.p.

Talvolta poi la violazione di una garanzia difensiva, pur se ricondotta alla nullità a regime intermedio, è di fatto riconosciuta quale causa di un vizio nella acquisizione della prova. Ne costituisce esempio il caso trattato dalla pronuncia delle Sezioni Unite in tema di violazione del diritto difensivo a richiedere la registrazione fonica delle conversazioni intercettate, dove l'incertezza sull'oggetto su cui ricade la sanzione a seguito dell'omessa *discovery* dei *files* audio da parte del pubblico ministero, si aggiunge al dubbio sul rapporto tra nullità derivante dalla inosservanza di un diritto e inutilizzabilità determinata dalla mancata verifica di conformità tra dato cartaceo e dato uditivo<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup> O. Dominioni, Sub *art. 181*, op. cit., p. 292.

<sup>35</sup> Per un'ampia rassegna giurisprudenziale, R. Bricchetti, *Il sistema delle nullità*, cit., p. 1403.

<sup>36</sup> P.P. Paulesu, Sub *art. 177*, op. cit., p. 485.

<sup>37</sup> P. Corvi, Sub *art. 177*, op. cit., p. 1184.

<sup>38</sup> Cass., Sez. II, 13.5.2011 n. 21416, in *CED Cass.*, n. 250364.

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 22.4.2010, n. 20300, in *CED Cass.*, n. 246905.V. altresì C. Santoriello, *Diritto della difesa alla copia della traccia fonica ovvero tanto rumor per nulla*, in *Osservatorio proc. pen.*, 2010, nn. 2-3, p. 6; F. Giunchedi, *I rimedi a tutela dell'effettività del diritto di difesa*, *ivi*, p.15; Giuseppe Magliocca, *Violazione del diritto di accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e 'sorte' del giudizio di riesame*, in *Giust. pen.*, 2011, III, p. 398. V., inoltre, Cass., Sez. II, 7.7.2010, n. 32490, Russo, in *CED Cass.*, n. 248187. Sull'onere del difensore di attivarsi tempestivamente per verificare la sorte della richiesta presentata al pubblico ministero, Cass., Sez. VI, 7.10.2011, n. 38673, in *Guida dir.*, 2012, 2, p. 60. V., anche, Cass., Sez. I, 5.4.2011 n. 18609, Palmieri, in *CED Cass.*, n. 250276. Per la nullità intermedia derivante dal mancato

5. *La legittimazione alla eccezione e alla deduzione. Doveri deontologici di osservanza dei termini e di allegazione della prova della violazione.*

I concetti di eccezione e deduzione, sui quali si impernia l'intervento di parte, si propongono distintamente nonostante il codice non li rappresenti sempre in modo univoco. Il primo individua un potere di parte idoneo a condizionare l'invalidazione dell'atto, mentre il secondo esprime un onere di prospettazione del vizio. Se nel caso della nullità relativa è imprescindibile l'eccezione (art. 181 c.p.p.), per la nullità intermedia l'adempimento dell'onere di deduzione nei tempi fissati (art. 180 c.p.p.) non condiziona la rilevabilità, ma impedisce tuttavia che il vizio sia sanato anche se non dichiarato dal giudice. La deduzione della nullità intermedia, inoltre, se tempestiva, ma non seguita dalla declaratoria del vizio, ne comporta la devoluzione alla cognizione del giudice dell'impugnazione, mentre l'eccezione della nullità relativa comporta un onere di riproposizione con l'impugnazione (art. 181, commi 3 e 4, c.p.p.).

Quanto ai limiti alla eccezione e alla deduzione rinvenibili nell'art. 182 c.p.p. secondo cui la violazione ovvero il vizio non può essere eccepito «da chi vi ha dato o concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata», essi sono espressamente riferiti alle nullità intermedie e relative disciplinate rispettivamente dagli artt. 180 e 181 c.p.p.<sup>40</sup>, ponendosi come requisiti di legittimazione. In relazione alle nullità relative, in particolare, i requisiti sanciti dalla disposizione menzionata rivestono specifico rilievo in quanto, in loro assenza, la mancanza di legittimazione produce l'effetto di un difetto di potere, non surrogabile dall'intervento giudiziale che può invece subentrare a fronte della insussistenza della rituale deduzione della nullità intermedia. Quanto ai contenuti, si ritiene che il primo requisito sussiste quando la parte non abbia concorso alla realizzazione «dei fattori propriamente necessari al prodursi del vizio»<sup>41</sup>, mentre il secondo è riferibile alla posizione assunta dalla parte rispetto alla osservanza della disposizione violata<sup>42</sup>.

---

accesso del difensore agli atti su cui si fonda la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, Cass., Sez. Un., 30.9.2010, n. 36212, in *CED Cass.*, n. 247939.

<sup>40</sup> Per la distinzione tra deduzione - che dovrebbe inerire alle nullità intermedie ex art. 180 c.p.p. - e eccezione, che riguarda precipuamente le nullità relative, ma che l'art. 182 c.p.p. riferisce anche alle nullità intermedie, T. Rafaraci, *Nullità*, cit., p. 616.

<sup>41</sup> In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 27.5.2010, n. 22379, in *CED Cass.*, n. 247530; Cass., Sez. II, 5.5.2011, n. 17384, *ivi*, n. 250074; Cass., Sez. II, 13.11.2008, n. 45144, *ivi*, n. 241977.

<sup>42</sup> Galati, *Il comportamento delle parti nel regime delle nullità processuali penali*, Milano, 1970, p. 89. In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 11.3.2011, n. 12765, in *CED Cass.*, n. 25005; Cass., Sez. I, 11.2.2010, n. 8082, *ivi*, n. 246329.

L'art. 182, comma 2, c.p.p. fissa inoltre una precisa regola per la parte che assiste al compimento dell'atto, stabilendo che l'eccezione venga sollevata «prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo» e imponendo quindi un onere da adempiere al fine di evitare che l'anomalia si perpetui sulla sequenza degli atti<sup>43</sup>. Pur nella specificità del suo enunciato, la norma richiama un principio generale recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella logica di un «approccio deontologico nella interpretazione delle norme processuali», l'onere di deduzione del vizio va adempiuto lealmente, nell'osservanza dei termini prescritti, senza che "la norma processuale possa essere utilizzata (...) per raggiungere finalità diverse da quelle per cui è stata dettata», così da consentire di riservare o procrastinare indebitamente la censura<sup>44</sup>.

La prospettiva della responsabilizzazione della difesa è d'altra parte emersa in ordine alla «necessità dell'allegazione di parte circa il fattore invalidante» così da far supporre che anche una nullità assoluta, pur essendo sottoposta al regime di rilevabilità d'ufficio, possa scontare l'inerzia della parte che non allega la prova del fatto che l'ha generata<sup>45</sup>.

#### *6. Rilevazione, declaratoria e valutazione di offensività in concreto della violazione. Gli effetti della declaratoria.*

Alla rilevazione, ossia alla presa d'atto della violazione, d'ufficio o su sollecitazione di parte, segue la declaratoria che a rigore dovrebbe fondarsi sulla mera verifica che la norma processuale non è stata osservata, indipendentemente dall'accertamento di un concreto pregiudizio dell'interesse tutelato. Il che si pone come corollario del principio di tassatività<sup>46</sup>. La giurisprudenza, come già si è prima rilevato (*supra*, § 1) tende tuttavia ad applicare il criterio dell'offensività concreta del vizio al fine di poterlo ritenere rilevante<sup>47</sup>. Sul presupposto dell'esistenza di taluni

---

<sup>43</sup> G. Magliocca, *op. cit.*, p. 398. V., inoltre, C. Iasevoli, *La nullità nel processo partecipato: ovvero legalità e garanzie nell'etica della responsabilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 688.

<sup>44</sup> Cass., Sez. Un., 27.1.2011, n. 22242, in *Guida dir.*, 2011, n. 28, p. 67, sulla deducibilità della nullità da omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei difensori.

<sup>45</sup> G. Leo, *L'abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità (seconda parte)*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008 p. 633 ss.

<sup>46</sup> Sul tema, anche in relazione alle nullità riconducibili al vizio di correlazione tra accusa e sentenza, R. Bricchetti, *op. cit.*, p. 1409.

<sup>47</sup> In giurisprudenza: Cass. Sez. VI, 10.5.2006 n. 24346, in *CED Cass.*, n. 234725; Cass., Sez. V, 5.11.2008, n. 2071, *ivi*, n. 242357; Cass., Sez. III, 2.12.2008, n. 5496, *ivi*, n. 242475. In ordine al rapporto tra tutela dei diritti previsti dalla Cedu, lesività in concreto e tipicità delle nullità, F.M.

correttivi che il codice predispone in relazione alla accettazione degli effetti dell'atto o all'esercizio della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato (art. 183 c.p.p.), si introduce di fatto un ulteriore requisito, la cui funzione non sembra del tutto estranea ad evitare forme eventuali di abuso integrate da censure formali prospettate con finalità dilatorie<sup>48</sup>.

Si deve peraltro escludere che la valutazione di irrilevanza della violazione perchè "innocua" possa afferire alla nullità assoluta<sup>49</sup>, per sua natura sottratta ad un vaglio di offensività concreta, essendo la sua previsione basata su una presunzione contraria. Del resto, l'art. 182, comma 2, c.p.p., nel prescrivere la preclusione alla eccezione e alla deduzione per chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, richiama le sole fattispecie di nullità intermedia e relativa.

Quanto agli effetti della declaratoria del vizio, l'art. 185, commi 2 e 3, c.p.p. indica due percorsi che il giudice può seguire. Nel caso sia possibile e necessaria, viene disposta la rinnovazione dell'atto nullo (art. 185, comma 1, c.p.p.), che può comportare la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui l'atto viziato è stato compiuto (art. 185, comma 3, c.p.p.). Va da sé che la reiterazione dell'atto viziato deve essere integrale, non potendo rinnovarsi una parte dell'atto, anche se quest'ultimo fosse solo parzialmente imperfetto.

Le disposizioni menzionate comportano la distinzione tra atti propulsivi e atti probatori. In primo luogo, mentre per l'atto a natura propulsiva la rinnovazione è in sé necessaria al progredire del rito, per l'atto probatorio la necessità della rinnovazione si pone in rapporto con la sua rilevanza ai fini decisori. Il criterio della regressione è poi inapplicabile ai casi di nullità della prova (art. 185, comma 4 c.p.p.), ovvero è derogabile, sulla base della clausola generale dell'art. 185, comma 3, c.p.p., in alcune ipotesi quali ad esempio quelle previste dall'art. 604, comma 5, c.p.p. in ordine alla rinnovazione degli atti nulli in appello o alla decisione nel merito prescindendo dagli atti viziati ritenuti non necessari.

Va poi sottolineato che per la prova nulla è evidente la possibile reiterazione dell'atto, a differenza di quanto può invece essere per la prova inutilizzabile, che solo forse in alcuni casi di violazione di modalità

---

Iacoviello, *Il quarto grado di giurisdizione: la corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.* 2011, p. 813.

<sup>48</sup> E. Catalano, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, *passim*.

<sup>49</sup> Sul punto, G. Leo, *op. cit.*, p. 630. In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 29.5.2008, n. 26324, in *CED Cass.*, n. 240870. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dall'art. 96, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002, comporta l'automatica nullità di tutti gli atti compiuti, per i quali era necessaria la partecipazione e l'esercizio del diritto di difesa, a prescindere dalla dimostrazione del verificarsi di specifici pregiudizi, in quanto la norma intende garantire l'esercizio della difesa anche sotto il profilo potenziale e quindi rimuovere il rischio di limitazioni, non sempre obiettivamente, nell'attivazione di strumenti e iniziative difensive.

esecutive è passibile di reiterazione<sup>50</sup>. Non può dirsi tuttavia a rigore che l'atto probatorio, nullo o inutilizzabile, che viene 'rinnovato' consista effettivamente in una reiterazione del precedente viziato, visto l'improbabile realizzarsi dell'identità soggettiva, oggettiva e formale con il primo atto.

L'atto a natura propulsiva pone poi alcuni problemi interpretativi, affrontati dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratta ad esempio del caso di nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione per il quale si è recentemente stabilito che non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, dichiarata la nullità, disponga la restituzione degli atti al giudice per l'udienza preliminare per la fissazione di una nuova udienza preliminare<sup>51</sup>. Per quanto riguarda la nullità della richiesta di rinvio a giudizio affetta da genericità nella descrizione della imputazione, si sono espresse le Sezioni Unite secondo cui è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla<sup>52</sup>.

Infine, tra gli effetti della declaratoria di nullità l'art. 185, comma 1, c.p.p. stabilisce il principio della estensione del vizio agli atti consecutivi dipendenti. Si tratta del meccanismo di propagazione della invalidità che può essere considerato in relazione al rapporto tra due atti, di natura propulsiva o probatoria, o, più specificamente, tra atto e provvedimento che ne tenga conto.

Nel primo caso, il rapporto consequenziale che lega i due atti è segnato generalmente da una sorta di automatismo non bisognoso di verifiche, che risultano viceversa necessarie quando l'atto passibile di contaminazione è un atto probatorio, dovendosi accertare che sussista tra il primo e il secondo un collegamento non meramente accidentale<sup>53</sup>. Nell'ipotesi in cui l'atto consecutivo dipendente sia un provvedimento, l'automatismo sussiste soltanto se l'atto viziato non possiede natura di prova in quanto, in questa ipotesi, per il propagarsi della anomalia, è imprescindibile che dell'atto venga fatto uso nel provvedimento stesso. In caso contrario l'imperfezione dell'atto probatorio genera un "vizio innocuo"<sup>54</sup>. La nullità originaria si

---

<sup>50</sup> F. R. Dinacci, *L'inutilizzabilità della prova*, Milano, 2008, p. 235.

<sup>51</sup> Cass., Sez. I, 21.10.2010, n. 36840, in *CED Cass.*, n. 248719. In precedenza si erano pronunciate, Cass., Sez. Un., 10.12.1997, n. 17, *ivi*, n. 209605 per il rinvio al Gip ai fini della fissazione dell'udienza preliminare. V., inoltre, Cass., Sez. III, 28.5.1998, n. 1701, *ivi*, n. 212033.

<sup>52</sup> Cass., Sez. Un., 20.12.2007, n. 5307, in *CED Cass.*, n. 238239.

<sup>53</sup> N. Galantini, voce *Vizi*, cit., p. 355.

<sup>54</sup> T. Rafaraci, *Nullità*, cit., p. 616.

propaga comunque all'atto collegato nella stessa valenza, gravità e trattamento<sup>55</sup>.

Anche per i profili indicati si possono evidenziare elementi che distinguono le specie di invalidità della nullità e della inutilizzabilità, come il fatto di non essere, quest'ultima, soggetta al criterio della invalidità derivata per via della mancanza di una specifica previsione, così da non potersi estendere nella stessa misura all'atto che la subisce, se non altro perchè è la violazione "a monte" a produrne il vizio intrinseco. La distinzione sta inoltre nel limite che viene riconosciuto all'inutilizzabilità di non perpetuare l'illegittimità sulla prova conseguente, anche se talvolta si cerca di applicarle, se pure con esiti incerti, il meccanismo dei 'frutti dell'albero avvelenato'<sup>56</sup>.

### 7. *Le cause di sanatoria.*

Per un principio non scritto di conservazione degli atti, il legislatore tende ad ammettere che l'atto viziato possa consolidare i suoi effetti oppure che l'atto non conforme al modello venga sostituito o integrato con un atto successivo. Con il termine di sanatoria si indica quindi l'atto o il fatto giuridico che va a completare l'elemento mancante che ha determinato l'invalidità, facendo sì che la nuova fattispecie produca gli stessi effetti che avrebbero dovuto sortire dall'atto qualora il suo compimento fosse stato rituale. In questo modo gli effetti si intendono prodotti *ex tunc* e senza la necessità di un provvedimento giudiziale dichiarativo della sanatoria, che se mai dovrebbe aversi qualora la nullità fosse stata eccepita<sup>57</sup>.

Premesso il riconoscimento implicito del giudicato quale causa di sanatoria<sup>58</sup>, il codice distingue le sanatorie in generali e speciali. Tra le prime figurano l'acquiescenza e l'esercizio della facoltà cui l'atto è preordinato [art. 183, lett. *a*) e *b*), c.p.p.], mentre non vi possono essere ricomprese le fattispecie dell'avere dato causa o concorso a dare causa alla nullità o la carenza di interesse alla osservanza della disposizione violata (art.182, comma 1, c.p.p.) che, come già si è detto, costituiscono cause ostative alla eccezione o deduzione del vizio ma non interferiscono con il persistere della invalidità, quanto meno in relazione alle nullità intermedie.

---

<sup>55</sup> G. Conso, *Il concetto e le specie*, cit., p. 80. Secondo L'A.: «l'invalidità si trasmette a un atto susseguente (...) nella stessa specie sotto cui investe l'atto anteriore».

<sup>56</sup> In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 23.4.2010, n. 26819, in *CED Cass.*, n. 247679. V. anche Cass., Sez. VI, 23.6.2010, *ivi*, n. 248685.

<sup>57</sup> N. Galantini, voce *Vizi*, cit., p. 355.

<sup>58</sup> Per una deroga al principio del giudicato quale sanatoria dei vizi processuali, Cass., Sez. I, 19.6.1997 n. 4216, in *CED Cass.*, n. 208430 nonché Corte cost., 7.4.2011, n. 113, in *Guida dir.*, 2011, 17, p. 4 sulla illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella misura in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea.

Quanto alla acquiescenza, l'art. 183, lett. a) c.p.p. la riconduce al fatto che la parte interessata (e legittimata) abbia rinunciato espressamente a eccepire o dedurre la nullità ovvero abbia accettato gli effetti dell'atto<sup>59</sup>. Si tratta di condotte esplicite o di comportamenti *per facta concludentia* incompatibili con l'intento di far rilevare il vizio. Premesso che un atteggiamento inerte non può essere ricondotto alla causa di sanatoria, non si può prescindere dal fatto che il regime di rilevabilità, pur nella sua specifica e separata disciplina, esprime una correlazione con le regole di eccezione e deduzione che funzionano come una sorta di sanatoria passiva nel momento del mancato esercizio del potere di invalidazione loro sotteso<sup>60</sup>. Va poi rilevato che, oltre ai consueti quesiti circa ad esempio la necessità della conoscenza del vizio per la parte che la deduce<sup>61</sup>, l'acquiescenza, in quanto atto dispositivo, ha generato una interpretazione giurisprudenziale secondo cui la scelta dei riti speciali a carattere premiale, quali giudizio abbreviato e patteggiamento, comporta la rinuncia a far valere nullità verificatesi nella fase precedente<sup>62</sup>. Il che sembra andare oltre quanto consente la natura negoziata dei procedimenti alternativi, la cui *ratio* è finalizzata a omologare alla prova i risultati di indagine.

Oltre alla ulteriore causa di sanatoria generale, stabilita dall'art. 183, lett. b), c.p.p. - che si determina quando la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato e che traduce in sostanza la previsione circa il raggiungimento dello scopo del previgente art. 187, c.p.p., ora riproposta in termini adeguati al nuovo contesto processuale<sup>63</sup> - le cause di sanatoria speciale sono previste dall'art. 184, comma 1, c.p.p. in relazione ad atti del processo finalizzati alla comparizione. Secondo la norma menzionata, se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire, la nullità della citazione ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata. Si tratta di una specie di sanatoria sulla quale si sono confrontate tesi diverse in ordine alla sua riconducibilità alla causa generale di cui all'art. 183, lett. b), c.p.p.<sup>64</sup> o all'art. 183, lett. c), c.p.p., anche se l'assonanza con quest'ultima è stata esclusa alla luce della norma secondo cui è garantito il diritto a un termine per la parte che dichiara che

---

<sup>59</sup> Per la approfondita analisi del tema, G. Di Paolo, *La sanatoria delle nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2011, p. 144 ss.

In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 24.2.2010, n. 10410, in *CED Cass.*, n. 246504.

<sup>60</sup> F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 1210.

<sup>61</sup> N. Galantini, voce *Vizi*, cit., p. 355.

<sup>62</sup> In relazione al patteggiamento, Cass., Sez. I, 6.4.2011, n. 17384, in *CED Cass.*, n. 250074; per il giudizio abbreviato, Cass., Sez. Un., 26.9.2006, n. 39298, *ivi*, n. 234835 e Cass., Sez. VI, 4.5.2010, n. 25153, *ivi*, n. 247777.

<sup>63</sup> G. Magliocca, op. cit., p. 404. In giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 5.2.2006, n. 9075, in *CED Cass.*, n. 233490.

<sup>64</sup> T. Rafaraci, op. cit., p. 620

la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità (art. 184, comma 2, c.p.p.).

Un questione specifica ha riguardato la natura della nullità passibile di sanatoria ai sensi della disposizione menzionata. Si è infatti disquisito, con soluzioni diverse, se la nullità assoluta rientri nelle previsioni dell'art. 184 c.p.p. e, in particolare, se la nullità derivante da omessa citazione dell'imputato possa essere sanata dalla sua comparizione o dalla sua rinuncia a comparire<sup>65</sup>. In giurisprudenza al riguardo si è distinta l'ipotesi della omissione dalla irrituale citazione che, non dovendo essere ricondotta all'art. 179, comma 1, c.p.p., potrebbe essere sanata secondo le prescrizioni dell'art. 184, comma 1, c.p.p.<sup>66</sup>.

#### 8. *I rimedi.*

Sul piano dei mezzi di impugnazione va in primo luogo sottolineato che per la nullità relativa sussiste un onere di riproposizione del vizio già eccepito, mentre per la nullità assoluta e intermedia la devoluzione avviene indipendentemente dalla riformulazione della doglianza<sup>67</sup>.

Il codice predispose poi una specifica disciplina relativa all'appello e al ricorso per cassazione.

In relazione al primo mezzo di gravame, l'art. 604, comma 4, c.p.p. prevede che il giudice che rilevi nullità assolute o intermedie che abbiano contagiato il decreto che dispone il giudizio o la sentenza di primo grado, provvede a dichiarare la nullità, rinviando gli atti al giudice che procedeva al momento in cui il vizio si è verificato. Per le nullità relative «il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio» (art. 604, comma 5, c.p.p.). Come si è già sottolineato, non è previsto per la nullità dell'atto probatorio un meccanismo di regressione (art. 185, comma 4, c.p.p.), così che in caso di prova nulla il giudice del gravame potrà soltanto rinnovare l'atto, se ciò è possibile e rilevante, oppure procedere al giudizio prescindendo dalla prova nulla.

Quanto al regime delle nullità nel giudizio di cassazione esso è segnato dalla natura di *error in procedendo* del vizio [art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.] e dalle previsioni circa l'annullamento con o senza rinvio (artt. 623 e 620 c.p.p.). L'effetto rescindente è fissato con riguardo ad esempio alla inosservanza delle disposizioni sulla contestazione di reato concorrente o di fatto nuovo [art. 620, lett. e) e f) c.p.p.], mentre l'effetto rescissorio è correlato ai casi previsti dall'art. 604, comma 1, c.p.p. (art. 623, comma 1, lett. b c.p.p.). Come la dottrina ha bene evidenziato, esistono poi altri casi

---

<sup>65</sup> G. Di Paolo, *op. cit.*, p. 205 ss.

<sup>66</sup> Cass., Sez. III, 22.10.2010, n. 40928, in *CED Cass.*, n. 248709; Cass. Sez. VI, 4.7.2008, n. 34170, *ivi*, n. 240705; Cass., Sez. VI, 14.5.2009, n. 30762, *ivi*, n. 244529. V. inoltre Cass. Sez. II, 20.2.2012 n. 6682, *ivi*, n. 252087.

<sup>67</sup> O. Dominioni, *Sub art. 180*, in *op. cit.*, p. 287.

di annullamento con rinvio, «tanti quante le nullità degli atti a funzione propulsiva o decisoria», per i quali si ha in sostanza una regressione del procedimento perchè venga rinnovata la sequenza invalida<sup>68</sup>.

**Novella Galantini**

---

<sup>68</sup> F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p.1007. Quanto al giudizio di rinvio, v. art. 627, comma 4, c.p.p.